



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 19008

Torino, 17 maggio 2019

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTA

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 15.5.2019 ad Alba tra Canalese ed Alta Langa (serie A);
- Rilevato in fatto che il tesserato CORINO Roberto (Canalese) ed il giocatore BOFFA Stefano (Canalese) sono stati ammoniti per proteste avverso decisioni arbitrali;
- Considerato in diritto che la condotta del tesserato CORINO Roberto (Canalese) e del giocatore BOFFA Stefano (Canalese) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. b del Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al tesserato CORINO Roberto (Canalese) la sanzione pecuniaria di Euro 100; contestata la recidiva rispetto alla sanzione n. 3 del 20.4.2019, applica a questo titolo l'aumento della metà ex art. 24 comma 2 lett. a-b Reg. Fed. di Giustizia ed irroga la complessiva sanzione pecuniaria di Euro 150;

infligge al giocatore BOFFA Stefano (Canalese) la sanzione pecuniaria di Euro 100.

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino